



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 174 IN SEDUTA DEL 9/12/2024

OGGETTO	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2025
---------	--

Nell'anno addì 9 del mese di dicembre alle ore 20:33 si è riunito il Consiglio Comunale nella Residenza Municipale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

			Presente	Assente
1	Armelaio Mauro	Sindaco	X	
2	Boscolo Capon Beniamino	Presidente	X	
3	Vianello Davide	Vice Presidente	X	
4	Penzo Barbara	Vice Presidente	X	
5	Montanariello Jonatan	Consigliere Anziano	X	
6	Dolfin Marco	Consigliere Comunale	X	
7	Salvagno Maurizio	Consigliere Comunale	X	
8	Boscolo Chiodoro Mattia	Consigliere Comunale	X	
9	Nicchetto Luigi	Consigliere Comunale	X	
10	Gorini Marcello	Consigliere Comunale		X
11	Nardo Lorenzo	Consigliere Comunale		X
12	Mancini Massimo	Consigliere Comunale		X
13	Hannot Katia	Consigliera Comunale	X	
14	Boscolo Meneguolo Matteo	Consigliere Comunale		X
15	Bullo Claudio	Consigliere Comunale	X	
16	Donà Francesca	Consigliera Comunale		X
17	Segantin Marcellina	Consigliera Comunale	X	
18	Mantovan Brunetto	Consigliere Comunale		X
19	Lanza Marco	Consigliere Comunale	X	
20	Varagnolo Davide	Consigliere Comunale	X	
21	Veronese Marco	Consigliere Comunale	X	
22	Tiozzo Fasiolo Lucio	Consigliere Comunale	X	
23	Rossi Roberto	Consigliere Comunale	X	
24	Stecco Daniele	Consigliere Comunale	X	
25	Penzo Alessandra	Consigliera Comunale	X	
TOTALE			19	6

Partecipa alla seduta il dott. Carraro Paola Segretario Generale del Comune.

Il dott. Boscolo Capon Beniamino nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la Legge n. 160 del 27/12/2019 avente ad oggetto “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*” e segnatamente all’art. 1:

- il comma 738 ai sensi del quale “*a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;*”
- il comma 780 ai sensi del quale “*a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l’articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l’articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l’articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l’IMU disciplinata dalla presente legge*”;

Visti l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché l’articolo 172, comma 1, lettera c), del d.lgs 267/2000, dai quali si evince, in combinato disposto, che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che, dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Considerato, in merito al punto precedente, il D.M. 25 luglio 2023 di aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188, recante: «*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*» (GU Serie Generale n.181 del 04-08-2023), al punto 9.3.5. prevede che “*Il Consiglio approva in via definitiva il bilancio di previsione entro il 31 dicembre*”.

Richiamati, altresì, i seguenti commi dell’art. 1, Legge 27/12/2019, n. 160:

- comma 750: “*L’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e’ pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all’azzeramento*”;
- comma 756: “*A decorrere dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [...]*”;

- comma 757: *“In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 762 a 772. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze del prospetto delle aliquote”;*
- comma 767 secondo cui *“le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale [...]”;*

Preso atto della Risoluzione n.1/Df del 18/02/2020 avente ad oggetto *“Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote”* con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze - Direzione legislazione tributaria e Federalismo fiscale, fornisce chiarimenti in ordine all’effettiva decorrenza dell’art. 1, comma 756 della legge n. 160/2019 e, conseguentemente, sulla modalità di pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU per gli anni 2020/2021 prescrivendo quanto segue: *“[...] atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell’art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall’anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto – vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante [...]. Un’interpretazione sistematica di tale disposizione [comma 767], effettuata alla luce dei sopra illustrati commi 756 e 757, conduce a ritenere che, per l’anno 2020, e comunque sino all’adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall’art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;*

Considerato quanto previsto dalla legge di bilancio n. 197/2023 che, all’art. 1, comma 837, ha introdotto le seguenti modificazioni all’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- a) al comma 756, concernente l’individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote dell’IMU, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo [decreto del Ministro dell’economia e delle finanze]»;*
- b) al comma 767, concernente la pubblicazione e l’efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l’applicazione dell’IMU, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: *« In deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata*

secondo le modalita' previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 ».

Esaminato il decreto 7 luglio 2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente ad oggetto: *“Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”*;

Tenuto conto che in base all'art. 3 comma 2 del D.M. 7/7/2023, i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, comma da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'art. 2 del medesimo D.M.;

Tenuto conto che le aliquote riportate nel prospetto allegato (All. 1) non hanno subito nessuna modifica, rispetto alle aliquote da ultimo approvate giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 05/05/2022;

Rilevato che:

- ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel “Portale del federalismo fiscale”, che consente l'elaborazione di un apposito “prospetto delle aliquote”, il quale forma parte integrante della delibera stessa;
- con il Decreto Legge n. 132/2023 è stata posticipata l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025, il cui art. 6 ter, comma 1, prevede che: *“In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, **decorre dall'anno d'imposta 2025**”*.
- con successivo Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023.

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Richiamato il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 ottobre 2024 che ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del “prospetto delle aliquote” dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”, attraverso cui è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto.

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2025, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

Esaminato il prospetto delle aliquote IMU elaborato per l'anno 2025 mediante la procedura sopra descritta che riporta le aliquote individuate sulla base delle possibilità offerte dal nuovo sistema informatico.

Ritenuto al fine di garantire i servizi erogati Ente e il mantenimento conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come riportato nel "prospetto delle aliquote", elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1).

Visto il decreto interministeriale 20 luglio 2021 che, in virtù del comma 757 della Legge n. 160/2019, ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali;

Rilevato che detto decreto ha specificato le caratteristiche che devono possedere gli atti da inserire sul Portale del Federalismo Fiscale e le procedure per la trasmissione telematica delle delibere comunali;

Richiamato ivi integralmente quanto disposto dal Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria "IMU" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 134 del 28/09/2020 in ordine, in particolare, ad assimilazioni, riduzioni ed esenzioni;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel sopra detto Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "*Statuto dei diritti del contribuente*";

Preso atto del comunicato del MEF – Dipartimento delle Finanze del 23/03/2021 avente ad oggetto "*Obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Anno d'imposta 2021- Indicazioni operative*";

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell'archivio informatico dell'ente;

Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell'archivio informatico dell'ente;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;

- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria "IMU";
- il regolamento per la gestione delle entrate proprie e dei rapporti con il contribuente;

Udito il dibattito, il tutto riportato integralmente nella trascrizione della seduta;

con voti favorevoli 11, contrari 6 (Montanariello Jonatan, Penzo Barbara, Salvagno Maurizio, Tiozzo Fasiolo Lucio, Stecco Daniele, Penzo Alessandra), astenuti 2 (Bullo Claudio, Nicchetto Luigi), espressi mediante sistema computerizzato su 19 Consiglieri presenti;

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- 1) di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2025, riportate nel "*prospetto delle aliquote*", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (**All. 1**), prodotto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "*Portale del federalismo fiscale*".
- 2) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria "IMU" il cui contenuto viene ivi integralmente richiamato nonché, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel sopra detto Regolamento, nelle norme vigenti inerenti alla "*nuova*" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con l'imposta;
- 3) di dare atto che il prospetto riporta le aliquote, le detrazioni e le esenzioni, definite nel rispetto della potestà riconosciuta all'ente locale, fermo restando la disciplina del legislatore nazionale in materia di esenzioni e riduzioni alla quale si rinvia a completamento del sistema di applicazione dell'IMU.
- 4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2025;
- 5) di provvedere ad inviare al Ministero dell'economia e delle Finanze il "*prospetto delle aliquote*", mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal D.M. 7/7/2023 entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;
- 6) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Chioggia nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – PROVVEDIMENTI – PROVVEDIMENTI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO", contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line.

Con successiva e separata votazione, il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità.

Preso atto dell'esito della seguente votazione: voti favorevoli 11, contrari 6 (Montanariello Jonatan, Penzo Barbara, Salvagno Maurizio, Tiozzo Fasiolo Lucio, Stecco Daniele, Penzo Alessandra), astenuti 2 (Bullo Claudio, Nicchetto Luigi), espressi mediante sistema computerizzato, su 19 Consiglieri presenti, la presente deliberazione non ha raggiunto il quorum previsto ai sensi del comma 4, art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.
14/11/2024

IL DIRIGENTE
Settore Economia e Finanza
dr. Daniele Lazzarini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

15/11/2024

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO
(Daniele Lazzarini)
FIRMATO DIGITALMENTE

Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Generale
Carraro Paola
FIRMATO DIGITALMENTE

IL Presidente
Boscolo Capon Beniamino
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 12/12/2024 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì, 12/12/2024

Funzionario delegato
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE

- Annotazioni del Dirigente Tecnico:
- Impegno di spesa:
- Annotazione del Dirigente Ragioneria:

Approvato con delibera n° 174 del 09/12/2024 emanata da: Consiglio comunale

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”.

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.